SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 303**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*:

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1989.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 dicembre 1989, n. 410.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare . . . . Pag. 4

LEGGE 22 dicembre 1989, n. 411.

Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici . . . . Pag. 4

LEGGE 29 dicembre 1989, n. 412.

Disposizioni concernenti i fondi di incentivazione per il personale dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero. Pag. 8

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1989, n. 413.

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego . . . . Pag. 9

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 414.

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti . . . . Pag. 11

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415.

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie. Pag. 16

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416.

Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato . . . . Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1989.

Sostituzione del commissario straordinario dell'unità sanitaria locale Torino IV . . . . Pag. 31

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 27 dicembre 1989.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per l'anno 1990, per le spese del suo funzionamento ed il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1990-91. Pag. 31

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 14 dicembre 1989.

Modificazione all'art. 6 del decreto ministeriale 28 agosto 1981 sull'utilizzazione a bordo di trasmettitori radiotelefonici a banda laterale unica ad onde ettometriche con tolleranza di frequenza peggiore di 40 Hz . . . . Pag. 32

DECRETO 27 dicembre 1989.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e per la ricezione in bianco e nero ed a colori delle trasmissioni televisive . . . . Pag. 32

Ministero del tesoro

DECRETO 23 dicembre 1989.

Determinazione, per l'anno 1990, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326 . . . . Pag. 41

DECRETO 23 dicembre 1989.

Determinazione, per l'anno 1990, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 . . . . Pag. 42

Ministero delle finanze

DECRETO 28 dicembre 1989.

Proroga della data di adozione del modello della bolletta di accompagnamento per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, prevista dal decreto ministeriale 4 luglio 1989 . . . . Pag. 43

DECRETO 29 dicembre 1989.

Approvazione del modello IVA 38/B concernente il prospetto da allegare alla dichiarazione IVA 1989 con richiesta di rimborso . . . . Pag. 43

DECRETO 29 dicembre 1989.

Nuovi termini di pagamento delle tasse automobilistiche e di abbonamento autoradio dovute dal 1° gennaio e dal 1° febbraio 1990 . . . . Pag. 46

DECRETO 29 dicembre 1989.

Istituzione delle marche di concessione governativa per il pagamento della tassa sulle patenti di guida per l'anno 1990. Pag. 46

Ministero della sanità

DECRETO 23 dicembre 1989.

Sospensione del provvedimento di esclusione di alcune specialità medicinali dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale . . . . Pag. 47

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 12 dicembre 1989.

Approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. concernente la determinazione, per l'anno 1989, della entità della retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla stessa Monte Titoli S.p.a. per il servizio titoli. (Deliberazione n. 4410) . . . . Pag. 48

Università di Perugia

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 48

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 1989, n. 410, recante: «Modifica della disciplina della custodia cautelare». Pag. 49

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera dei deputati: Convocazione . . . . Pag. 50

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 27 e 28 dicembre 1989. . . . . Pag. 51

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria). Pag. 55

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 98

LEGGE 27 dicembre 1989, n. 409.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-92.

89G0483

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1989.

Determinazione dei coefficienti presunti di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

89A5991

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 5

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco alfabetico semestrale delle confezioni delle specialità medicinali ad uso umano di cui è autorizzato il commercio aggiornato alla data del 30 dicembre 1989.

89A5900

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 90:

Safim, società per azioni, in Arezzo: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1989.

S.A.S.P.I. - Società per azioni servizi pubblici italiani, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1989.

Alfatherm finanziaria, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1989.

IDIM - Istituto dermatologico italiano, società per azioni, in Padova: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1989.

Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano: Rimborso di obbligazioni «7% - 1975/1989 Cofipa S.p.a.».

Orox servizi finanziari, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1989.

La Mandria, società per azioni, in Roma:

Obbligazioni «Emissione 30 settembre 1985» sorteggiate il 4 dicembre 1989.

Obbligazioni «Emissione 12 settembre 1984» sorteggiate il 4 dicembre 1989.

La Giraglia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1989.

Chimica Pomponesco, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1989.

GI-DI, società per azioni, in Guastalla: Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1989.

Reggiana rimorchi, società per azioni, in Reggio Emilia: Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1989.

Ellebi, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1989.

Immobiliare Crostolo, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia):

Obbligazioni «Delibera assembleare 18 dicembre 1982» sorteggiate il 4 dicembre 1989.

Obbligazioni «Delibera assembleare 30 giugno 1978» sorteggiate il 4 dicembre 1989.

Padis, società per azioni, in Mestrino: Estrazione di obbligazioni.

Europork, società per azioni, in Spilamberto (Modena): Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1989.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate nel mese di dicembre 1989.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 dicembre 1989, n. **410**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 settembre 1989, n. 317.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1989, N. 370.

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), *le parole:* «quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «tre anni e tre mesi»;

al comma 1, lettera c), *le parole:* «non può comunque superare i due terzi del massimo della pena» *sono sostituite dalle seguenti:* «non può comunque superare un terzo del massimo della pena».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 266 del 14 novembre 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale *alla pag. 49.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4341):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 14 novembre 1989.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 14 novembre 1989, con parere della commissione I.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 novembre 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 dicembre 1989.

Esaminato dalla II commissione il 29, 30 novembre 1989.

Esaminato in aula il 19 dicembre 1989 e approvato il 20 dicembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 2020):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 dicembre 1989, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 dicembre 1989.

Esaminato dalla 2ª commissione il 21 dicembre 1989.

Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 1989.

89G0486

LEGGE 22 dicembre 1989, n. **411**.

Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni interpretative

1. L'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si interpreta nel senso che l'ammontare dei debiti da prendere in considerazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo deve in ogni caso essere ridotto di una somma pari all'ammontare dell'eventuale utile dell'esercizio.

2. In caso di alienazione, nei sei mesi successivi alla data del 31 dicembre 1986, del solo ramo di attività editoriale dell'impresa editrice, la domanda può essere

presentata dall'impresa acquirente con riferimento alle passività risultanti dal bilancio dell'impresa cedente al 31 dicembre 1986, detratte le passività relative ai rami di azienda ceduti o conferiti a terzi.

Art. 2.

Termine per la presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei mutui di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Cessione dei crediti

1. I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei conributi, dei premi e dei relativi oneri accessori.

2. La cessione ha immediati effetti liberatori del debito verso gli istituti previdenziali.

3. All'atto della cessione dei crediti i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri attestante l'ammontare dei contributi ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il loro godimento.

4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuto a rilasciare tale dichiarazione entro due mesi dalla presentazione della relativa richiesta o dalla successiva acquisizione dei requisiti di legge. La richiesta, per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 1987, può essere presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per quanto riguarda i contributi relativi agli anni successivi, a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello al quale i contributi si riferiscono.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle impese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente:

«Art. 12 *(Mutui agevolati)*. — 1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali — di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 2 — mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.

2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passività aziendali, si applicano le agevolazoni e le modalità di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428.

3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, apposito fondo la cui dotazione finanziaria è costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006».

L'art. 1 della legge n. 338/1988 ha disposto un incremento di lire 10 miliardi annui della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'art. 3.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 12 della legge n. 67/1987 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 32 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dall'art. 20 della legge n. 67/1987, è il seguente:

«Art. 32 *(Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato)*. — Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'art. 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da:

a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;

b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;

c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;

e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;

f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;

g) il direttore generale del Tesoro, o un suo delegato;

h) *un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;*

i) *un rappresentante degli editori dei giornali periodici;*

l) *un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;*

m) *un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).*

Il Comitato di cui sopra è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la Direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 3:

Il testo degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge n. 67/1987 è il seguente:

«Art. 8 *(Contributi ai quotidiani)*. — 1. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 9, i contributi di cui all'art. 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati fino al 31 dicembre 1987 con le modalità che seguono.

2. Per l'anno 1986 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani anche se la loro stampa avviene in tutto o in parte all'estero, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:

a) lire 55 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;

b) lire 51 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;

c) lire 33 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;

d) lire 28 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila.

3. Per l'anno 1987 i contributi di cui al precedente comma 2 sono ridotti del 30 per cento.

4. I suddetti contributi sono proporzionalmente ridotti corrispondentemente al relativo scaglione di tiratura nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59.

5. I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.

6. Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali.

7. I contributi sono aumentati del 15 per cento per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.

8. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni.

9. Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché la percentuale dello spazio pubblicitario e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, documentati con le copie delle relative fatture, anche nell'ipotesi di acquisto di carta mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

10. I contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

a) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate, ma non oltre un semestre dal termine di presentazione delle domande e purché sia stata verificata l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, viene erogato il 60 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dall'impresa;

b) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo.

11. Qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un anno. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarato risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui alla lettera *b)* del comma 10 del presente articolo.

12. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a trattenere sui contributi determinati ai sensi dei commi precedenti una somma non superiore al 30 per cento degli stessi ed a fornire alle imprese editrici in sostituzione di tale somma quantitativi di carta del tipo e del formato utilizzato per la stampa delle singole testate, calcolati sulla base del prezzo minimo vigente per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea.

13. Il Comitato interministeriale per i prezzi accerta il prezzo minimo di cui al comma precedente, al 1° luglio ed al 1° gennaio di ciascun anno, in relazione alla fornitura del quantitativo di carta in conto contributi rispettivamente per il primo ed il secondo semestre.

14. È fatto obbligo alle società che, sulla base dell'ultimo bilancio depositato, redatto ai sensi dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano conseguito utili, di reinvestire le provvidenze di cui al presente articolo nell'impresa editoriale, in favore dello sviluppo dell'impresa. La violazione del suddetto obbligo comporta la decadenza dal diritto a tutte le provvidenze e alle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 9 *(Contributi ad imprese editrici di particolare valore)*. — 1. Alle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma cooperativa ai sensi dell'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4 della presente legge, nonché dell'art. 52 della medesima legge n. 416 sono concessi per il quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui al successivo comma 5.

2. La disposizione del precedente comma 1 si applica altresì alle imprese editrici di giornali quotidiani che si pubblichino da almeno tre anni, le quali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, la decisione irrevocabile di non procedere a distribuzione o assegnazione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma, e, nella ipotesi di imprese individuali, di non procedere a destinazione di beni o somme a finalità estranee a quelle dell'impresa, nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi e nei cinque esercizi successivi alla riscossione dell'ultimo contributo. La decisione deve essere assunta nelle società di persone dai soci all'unanimità, e nelle società di capitali dall'assemblea, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

3. Ove nei cinque anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o l'imprenditore individuale operi il conferimento di azienda in società che non abbia assunto o assuma analogo impegno, la società o l'imprenditore dovranno versare somma pari ai contributi riscossi aumentati degli interessi al tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, calcolati a partire dalla data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente, in conto entrate al Ministero del tesoro; ove nello stesso periodo la società o l'impresa individuale siano posti in liquidazione, la società o l'imprenditore dovranno versare in conto entrate al Ministero del tesoro somma parimenti calcolata, nei limiti però del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione o assegnazione. Somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società o dall'imprenditore quando, nello stesso periodo di tempo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea risulti violato l'impegno assunto.

4. I contributi di cui ai commi precedenti sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente non superino complessivamente il 40 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo risultanti da bilancio.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985-1986, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni di lire, nonché

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 400 milioni da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e 200.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) 100.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie;

3) 50.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura oltre le 250.000 copie.

6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano di quelli di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 né direttamente né indirettamente ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

8. I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti nel quinquennio 1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno tre anni, da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

9. I contributi di cui al comma 6 del presente articolo e al comma 2 dell'art. 11 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano, o un periodico, o una impresa radiofonica, qualora espressione dello stesso partito politico.

10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui all'art. 7, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11.

Art. 10 *(Contributi ad altri periodici)*. — 1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'art. 8 sono corrisposti altresì alle imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali o quindicinali a condizione che:

a) abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di cui al comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 9;

b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all'art. 8;

d) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali e 18 per i quindicinali.

2. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 9 e 17, oltre che dal presente articolo.

Art. 11 *(Contributi ad imprese radiofoniche di informazione)*. — 1. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul sistema radiotelevisivo misto, le imprese radiofoniche costituite nelle forme e con i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a far tempo dal 1° gennaio 1986:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9;

d) viene corrisposto a cura del servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.

3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tarifffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3714):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) il 13 marzo 1989.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 13 aprile 1989, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla VII commissione il 25 ottobre 1989, 8 novembre 1989 e approvato il 21 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1982):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 28 novembre 1989, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 12 dicembre 1989 e approvato il 13 dicembre 1989.

89G0487

LEGGE 29 dicembre 1989, n. 412.

Disposizioni concernenti i fondi di incentivazione per il personale dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 173.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 252.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a lire 103.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 182.785 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento relativo all'anno 1989 per lire 32 miliardi e l'accantonamento: «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» per lire 71.350 milioni per l'anno 1989 e lire 182.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. In relazione alle accresciute attribuzioni nel campo dell'attività finanziaria e monetaria, della programmazione, gestione, vigilanza e controllo della spesa pubblica e ai fini della migliore efficienza dei servizi, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno 1989, un fondo pari a lire 48 miliardi per lo stesso anno 1989 e a lire 70 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per la corresponsione al personale dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. Il Ministro del tesoro provvede annualmente con propri decreti alla ripartizione del fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in servizio con provvedimento formale presso il Ministero del tesoro e il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 48 miliardi per il 1989 e a 70 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Fondo di incentivazione personale Ministero del tesoro».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Al fine di accrescere la produttività del personale del Ministero del commercio con l'estero e tenuto conto della specifica esigenza di assicurare una tempestiva trattazione delle richieste degli operatori e della rilevanza delle pratiche trattate sotto il profilo degli scambi con l'estero è iscritto nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, a decorrere dall'anno 1989, un fondo incentivante pari a lire 1.579 milioni per l'anno 1989 e a lire 2.684 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sono fissati gli importi del compenso spettanti al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero del commercio con l'estero.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.579 milioni per l'anno 1989, e a lire 2.684 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Si trascrive il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria):

«4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente del Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.

5. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:

a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;

b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarità degli uffici ed alle funzioni ispettive;

c) i tempi e le modalità per la erogazione del compenso al personale.

6. Per le finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potrà annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio».

Nota agli articoli 2 e 3:

La legge n. 93/1983 è la legge-quadro sul pubblico impiego.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1579):

Presentato dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 6 febbraio 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 28 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 5 e 6 aprile 1989; 10 maggio 1989; 1, 2 e 3 agosto 1989 e approvato il 28 settembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4235):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 24 ottobre 1989, con pareri delle commissioni I, III, V e VI.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 15 e 29 novembre 1989.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 16 dicembre 1989.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 dicembre 1989.

89G0492

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1989, n. **413.**

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché di trasferimenti ed assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione dei professori e ricercatori universitari e del personale ad essi equiparato, nonché del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: «90 per cento» di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento».

4. Le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di trattamento di missione si applicano, con gli stessi criteri e modalità, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato ed alle categorie ad essi collegate, ai professori universitari, al personale delle forze armate, nonché ai Corpi di polizia civili e militari.

Art. 2.

1. Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989.

Art. 3.

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1992. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, con le modalità fissate nel decreto di approvazione dei progetti.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 ed in annue lire 105,8 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento «Riforma della dirigenza», nonché per il triennio 1990-1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimenti previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» e, quanto a lire 100,8 miliardi annui, parte dell'accantonamento «Riforma della dirigenza».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo al quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0488

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 414.

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;»;

b) nel comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;»;

c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.»;

d) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* alla abitazione delle persone effettivamente addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;»;

e) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, computandosi anche il tempo di utilizzo da parte di altri soggetti, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, le quote di ammortamento ordinario che l'ultimo soggetto utilizzatore può dedurre nel periodo di imposta in cui si è verificata l'entrata in funzione dei beni stessi, si determinano in dodicesimi in relazione ai mesi intercorsi tra la data di entrata in funzione del bene e la data di chiusura del periodo di imposta. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la indicata misura massima può essere variata in aumento o in diminuzione nei limiti di un quarto.»;

f) nel comma 8 dell'articolo 67 è aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.».

2. Le costruzioni indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera *d)* del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

Art. 2.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 51 è aggiunta la seguente lettera: «*c)* i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87.»;

b) nel comma 2 dell'articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *c)*.»;

c) nel comma 1 dell'articolo 95 le parole «da 52 a 78» sono sostituite dalle seguenti: «da 52 a 77».

2. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto ministeriale 16 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1988.

Art. 3.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Se il contribuente ha effettuato

anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.»;

b) il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai seguenti:

«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso in caso di cessazione dell'attività.

In deroga al secondo comma, il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.»;

c) il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'articolo 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai riborsi previsti nei commi precedenti è al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.».

Art. 4.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica.»;

b) nell'articolo 22 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se il valore della controversia non supera lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente.».

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento del tributo o del maggior tributo accertato, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni.

3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è apposta anche la indicazione della facoltà ivi prevista.

4. In qualunque stato e grado del giudizio, le controversie dinanzi le commissioni tributarie il cui valore complessivo non supera l'importo di lire dieci milioni possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 90 per cento del tributo ancora controverso e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni

pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

5. Oltre le somme indicate dall'articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, devono essere, rispettivamente, pagate od iscritte a ruolo anche quelle riguardanti i relativi interessi.

6. Le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate o iscritte a ruolo, in via provvisoria, dopo le decisioni delle commissioni tributarie assoggettate ad ulteriore gravame, nelle stesse misure previste per i tributi a cui si riferiscono.

7. Sulle soprattasse e sulle pene pecuniarie di cui al comma 6 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.

Art. 5.

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in locali aperti al pubblico o in mercati.»;

b) nel comma 9 dell'articolo 1 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.».

2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: «Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere».

3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

5. Le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, sono ripartite, per la metà, in quote uguali per ciascuna camera di commercio e, per la restante metà, in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989.

6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b)* del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle provincie e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

7. Il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1990.

Art. 6.

1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella, nonché le pene pecuniarie in misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto.

3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.

4. I tabacchi lavorati sono esclusi dall'elenco dei beni che rilevano ai fini della determinazione degli indici dei prezzi al consumo e dell'indice sindacale per la contingenza.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio

e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che è destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 7.

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «Entro il giorno 22 di ciascun mese» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il giorno 20 di ciascun mese».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se il giorno 20 di ciascun mese è non lavorativo per le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.».

3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

4. Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici. Le disposizioni del presente comma si applicano per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1990.

Art. 8.

1. Le lettere G), H) e M) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 5.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 5.500 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento kg 5.500 (1);

H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali:*

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento kg:

a) densi 5.500
b) semifluidi 16.790
c) fluidi 19.048
d) fluidissimi 48.402
e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento 2.000

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 5.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 5.500

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento kg 5.500

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

aliquota per cento kg 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento kg 9.000

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento kg 100

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi;

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

1) impiegati nella preparazione di «fanghi» per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento kg . . . . 5.500 (1).

2. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al kg disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'uno per cento, dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 277, è soppresso.

Art. 9.

1. E istituita a far data dal 31 marzo 1990 un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente.

3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

Art. 10.

1. Le modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disposte con l'articolo 1 hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1989, tuttavia, per tale periodo e per quello successivo, il limite di cui alla lettera *c)* dell'articolo 10 del predetto testo unico è elevato rispettivamente della metà e di un terzo se gli oneri indicati nella predetta lettera *c)* dipendono da mutui agrari di miglioramento a tasso non agevolato. Le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1989; quelle dell'articolo 3, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo, e quelle dell'articolo 4, commi 5, 6 e 7, e degli articoli 5, commi 1 e 2, e 8 hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

2. Le modifiche apportate con l'articolo 3 al quarto comma dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, si applicano ai rimborsi dovuti a partire dal 1° gennaio 1989.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed i relativi giudizi si estinguono se il pagamento è eseguito entro sessanta giorni dalla predetta data. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, nella parte in cui modificano l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si applicano relativamente alle udienze che vengono fissate a partire dal 1° gennaio 1990; mentre, nella parte in cui modificano l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0489

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415.

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché di adottare misure urgenti in materia sanitaria, di lavori pubblici, di conferimenti agli enti a partecipazione statale, di credito alle imprese artigiane, di contributi alle università non statali, e di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

NORME IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 1.

Bilancio

1. Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 28 febbraio 1990. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per la durata massima di quattro mesi e con le facoltà di gestione previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Nelle more dell'approvazione del bilancio deliberato da parte dell'organo regionale di controllo, è consentita la protrazione automatica della gestione provvisoria, con le medesime facoltà.

Art. 2.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate.

1. Lo Stato concorre per l'anno 1990 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale, determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 80.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 963.632 milioni per le province e in lire 5.804.723 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 470.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato nell'importo di lire 811.000 milioni iscritto al capitolo 1582 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990;

d) fondo per il finanziamento degli oneri di personale alle province, ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1989 valutato nell'importo di lire 40.000 milioni;

e) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985/1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento, dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

f) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1990, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1989, valutato in lire 10.694.000 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1991, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

2. Per gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige si applicano le disposizioni della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Art. 3.

Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1989.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 4.

Fondo ordinario per i comuni

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1990, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1989.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 5.

Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1990, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionali comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1990.

2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunità montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Art. 6.

Certificazioni di bilancio e di consuntivo

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1990 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunità montane e ai comuni, è trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - sezione enti locali. Il Ministero dell'interno, su richiesta dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, fornisce i dati dei predetti certificati con sistemi informatici.

2. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonché della quota residuale per le comunità montane, è subordinata all'adempimento previsto al comma 1.

4. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 7.

Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 816.100 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 29.506 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito procapite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 118.026 milioni, secondo i seguenti parametri:

1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.

2. Il contributo perequativo è corrisposto, entro il 31 maggio 1990, per l'85 per cento del suo importo. La differenza è corrisposta nel mese di ottobre 1990.

3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, valutato in lire 94.000 milioni, è attribuito per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera *b)* del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera *c)* dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

5. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno in occasione della notifica delle spettanze per il 1989.

Art. 8.

Fondo perequativo per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 4.949.555 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 129.134 milioni, determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 516.534 milioni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. Il procedimento di calcolo rimane stabilito secondo le indicazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere anche i seguenti contributi perequativi:

a) lire 100.000 milioni, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) lire 59.500 milioni, per l'allineamento alla media per abitante dei contributi ordinario e perequativo della classe demografica di appartenenza, come definita all'inizio dell'anno 1989, dei contributi dei comuni la cui popolazione sia aumentata tra il 1981 ed il 1987 in misura pari o superiore al 16 per cento;

c) lire 50.000 milioni, tra i comuni, escluso quello previsto dalla lettera *b)*, i cui contributi ordinari e perequativi, pro-capite, spettanti all'inizio dell'anno 1989, risultino pari o inferiori al 90 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza come definita alla stessa data, per le classi indicate al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. A questo fine, le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

3. Il contributo perequativo di cui ai commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 2, lettere *b)* e *c)*, è corrisposto entro il 31 maggio 1990 per il 90 per cento del suo importo. La differenza è corrisposta nel mese di ottobre 1990.

4. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, valutato in lire 376.000 milioni, è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, valutato in lire 65.000 milioni;

c) per la restante parte, valutata in lire 238.500 milioni, a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera *b)* del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera *c)* dello stesso comma 1.

5. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo prov-

visorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

6. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno, in occasione della notifica delle spettanze per il 1989.

Art. 9.

Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali pari a quelli spettanti ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 10.

Fondo per le spese di personale di cui all'articolo 12 della legge 23 ottobre 1986, n. 730

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunità montane contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1989 per il personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed immesso, in applicazione del medesimo articolo 12, nei ruoli speciali ad esaurimento entro il 31 dicembre 1988.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno.

Art. 11.

Fondi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987

1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Art. 12.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1989 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.238 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 7.910 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Per i comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, rimane ferma la quota capitaria di lire 7.930;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni, le province

e le comunità montane possono impiegare per i mutui da contrarre nel corso dell'esercizio 1990 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza. del 28 febbraio 1991, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1990, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere come determinata in esecuzione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

4. È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

Art. 13.

Disposizioni sui mutui degli enti locali

1. Dall'anno 1990 si applicano le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 44.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, decorrono dal 1° marzo 1990.

Art. 14.

Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto, in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa.

3. Dall'anno 1990, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, ed eventuali successive modifiche. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nell'anno relativo alla tariffa. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento ai dati della competenza, comprovati da documentazione ufficiale. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio.

5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1991, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

Art. 15.

Disposizioni per gli enti disastrati o gravemente danneggiati

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi degli enti locali disastrati, nonché di quelli gravemente danneggiati, individuati in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 aprile 1981, n. 128, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilità speciali istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse. In ciascun anno tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere CIPE e non ancora erogati, nonché fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi è effettuata, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilità speciali».

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, valutato in lire 23.685.000 milioni per l'anno 1990 e lire 700.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

a) quanto a lire 21.085.000 milioni per l'anno 1990, mediante parziale riduzione dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1990, mediante parziale riduzione dell'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane» iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

c) quanto a lire 2.500.000 milioni per l'anno 1990, mediante utilizzo delle risorse, specificamente destinate alle province ed a comuni, di cui al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384;

d) quanto a lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

e) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI

Art. 17.

Fondo comune regionale

1. Per l'anno 1990 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 13,18 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1990.

3. Il fondo comune, così determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato, nell'importo di lire 5.000 miliardi, con le modalità e i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi viene, invece, ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo perequativo che tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di cui all'articolo 23, comma 1. Per l'anno 1990 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989.

Art. 18.

Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome

1. A decorrere dall'anno 1990 cessa la corresponsione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, all'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891. Le predette regioni sono altresì escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari. Restano comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

2. Per l'anno 1990, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in proporzione a quelle spettanti per l'anno 1989.

Art. 19.

Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome

1. A decorrere dall'anno 1990 alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale sono ridotte, tenuto conto del livello delle compartecipazioni ai tributi statali risultanti dai rispettivi ordinamenti, del 20 per cento per la regione Valle d'Aosta, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 per cento per le regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e del 5 per cento per la regione Sardegna.

2. Ai fini della ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il CIPE, per l'anno 1990, fa riferimento all'importo complessivo di lire 62.210 miliardi, al lordo delle riduzioni di cui al comma 1, valutate in lire 970 miliardi.

Art. 20.

Esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome da taluni fondi settoriali

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse, a partire dal 1990, dal riparto dei seguenti fondi:

a) fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574;

b) fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3;

c) fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

d) fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali;

e) fondo sanitario di conto capitale.

Art. 21.

Tesoreria unica per la regione siciliana

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 e sino al 31 dicembre 1991 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 22.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, valutato in lire 683 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 195 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;

b) quanto a lire 175 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1990;

c) quanto a lire 313 miliardi, con quota parte delle entrate di cui all'articolo 17, comma 3.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Tassa automobilistica

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle regioni a statuto ordinario la misura della tassa regionale prevista dall'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è aumentata di un importo pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1° gennaio 1990.

2. Con la stessa decorrenza, la tassa automobilistica erariale, dovuta nelle regioni a statuto speciale, è aumentata fino ad un importo totale pari alla somma della corrispondente tassa automobilistica erariale e dell'analoga regionale come sopra aumentata, dovuta nelle regioni a statuto ordinario.

3. I veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione soggetti a tassa di circolazione debbono corrispondere allo Stato il tributo in misura pari alla tassa automobilistica dovuta nelle regioni a statuto speciale.

4. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica regionale relativa anche per i periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza di validità della tassa.

Art. 24.

Interventi a favore della Sardegna e della Sicilia

1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1989 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti da tale legge è destinata per l'anno 1989 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento dei predetti interventi.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la continuità territoriale».

3. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato per l'anno 1988, in applicazione dell'artico-

lo 2, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nell'anno finanziario 1987.

4. Il contributo di cui al comma 3 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione.

5. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione siciliana, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata in via definitiva, per l'anno 1988, nell'importo di lire 16 miliardi.

6.. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 25.

Misure in materia sanitaria

1. A decorrere dell'esercizio finanziario 1990 è abrogato il secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è differito al 30 giugno 1990.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, vengono definiti criteri uniformi per la fissazione dei valori minimi nazionali delle tariffe e dei diritti spettanti al Servizio sanitario nazionale per prestazioni non di diritto, rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, rispettando il principio del pagamento dei servizi resi secondo il costo reale, nonché tenendo conto del valore economico delle operazioni di riferimento.

4. Fino al 30 giugno 1990 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Per il periodo successivo il prezzo dei farmaci è determinato dal CIP, integrato dai Ministri della sanità e del bilancio e della programmazione economica.

5. Presso il Ministero della sanità è istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per la effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanità. Nell'ambito dell'osservatorio è istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle nomative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la misura del contributo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è fissata nella aliquota del 6,5 per cento del premio incassato nell'anno precedente dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. L'aliquota di cui sopra si applica sui premi incassati, escluse le tasse e le imposte, depurati degli oneri di gestione determinati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, sono determinate le modalità e i tempi con i quali le imprese assicuratrici effettuano il versamento del contributo di cui al comma 6.

Art. 26.

Misure finanziarie in materia di lavori pubblici

1. In deroga alle disposizioni vigenti, le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1985 e 1986 sui capitoli della categoria X e sul capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate nel conto dei residui e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate rispettivamente nella misura del 50 per cento a ciascuno dei capitoli 7501 e 8405 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1990.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1986 e 1987 sui capitoli 7725 e 8896 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate nel conto dei residui e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo del detto stato di previsione per l'anno finanziario 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

Conferimenti agli enti a partecipazione statale

1. Per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici.

2. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO, e al comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di lire 50 miliardi per l'anno 1989, da ripartire su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi degli enti.

3. Il fondo di dotazione dell'IRI - Istituto per la ricostruzione industriale, è incrementato per l'anno 1989, della somma di lire 200 miliardi, da destinare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., in conto esercizio anno 1989.

4. È comunque esclusa da parte degli enti interessati ogni destinazione, a copertura di perdite, delle somme autorizzate ai commi 1 e 2.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali».

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno e per il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo mostra d'Oltremare (EAMO)».

Art. 28.

Fondo per il credito alle imprese artigiane

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per l'anno 1990.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, il secondo comma dell'art. 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

«Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 216: 36 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le zone depresse del Centro-Nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902: 48 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le rimanenti zone: 70 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato».

3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526» e, per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

Contributi alle università non statali per il 1989

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle università non

statali sottoelencate è assegnato per l'anno finanziario 1989 il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime affrontati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Libera Università commerciale «Bocconi» di Milano	5.776.000.000
Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano	29.589.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	23.538.000.000
Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma	3.363.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano	2.464.000.000
Istituto universitario di lingue e lettere straniere di Bergamo	2.237.000.000
Libero Istituto universitario di magistero di Catania	1.668.000.000
Libero Istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma . .	389.000.000
Libero Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli	976.000.000
	70.000.000.000

2. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

Norme urgenti in materia di protezione civile

1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 1990.

2. Al fine di assicurare la continuità di tutti gli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1990, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo per la protezione civile».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 31.

Termine di efficacia

1. Le disposizioni di cui ai capi I e II, salvo diversa indicazione, hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FRACANZANI, *Ministro delle partecipazioni statali*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0490

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416.

Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di asilo politico e di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, nonché di regolarizzare tali cittadini e gli apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Asilo politico

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della riserva geografica posta dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro della riserva stessa.

2. Al fine di dare esecuzione alla norma di cui al comma 1, il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riorganizzare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina del procedimento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico.

3. Fino all'emanazione della disciplina dell'assistenza ai rifugiati, gli interventi di prima assistenza sono attuati dal Ministero dell'interno limitatamente ai rifugiati, riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra, privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere la qualifica di rifugiato quando:

a) risulti già riconosciuto rifugiato in altro Stato;

b) provenga dal territorio di uno Stato che abbia aderito alla convenzione di Ginevra o risulti aver soggiornato per più di due mesi in altro Stato ove era protetto dalle persecuzioni;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo *F*, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenga ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti.

5. Salvo quanto previsto dal comma 4, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera.

Art. 2.

Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura.

2. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore e sentito il CNEL, vengono definite annualmente la programmazione dei flussi di ingresso in Italia degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria.

3. A tal fine, anche in rapporto alla consistenza numerica delle presenze di immigrati extracomunitari in Italia, si terrà conto della domanda di lavoro interno, della evoluzione del mercato del lavoro nazionale e della capacità di accoglimento del sistema universitario e delle strutture sociali.

Art. 3.

Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera.

1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità richieste.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato a zone determinate del territorio o alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera o itinerari e può essere concesso anche per il solo transito attraverso il territorio nazionale.

3. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1.

4. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad

organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti, nonché gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia.

5. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente, di una associazione o di un privato, che dia idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonché del suo rientro in patria.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

7. Gli agenti marittimi accomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

Art. 4.

Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Sono esentati dal richiedere il permesso di soggiorno gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo per il tempo e alle condizioni previste dal visto, ovvero, se il visto non è prescritto, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.

3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto.

4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. Il permesso di soggiorno è prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora.

6. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6.

7. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità compatibile con l'autorizzazione che si intende ottenere.

8. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

9. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario.

10. Per gli stranieri minori di anni 18, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.

11. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.

12. I soggetti di cui ai commi 10 e 11 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione, ove possibile, della località dove sono diretti.

Art. 5.

Comunicazioni agli interessati

1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese o inglese o spagnola.

Art. 6.

Iscrizione anagrafica

1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia.

3. La carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 7.

Espulsione dal territorio dello Stato

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle leggi sugli stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico.

3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro un termine stabilito il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnato allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.

12. Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 8.

Tutela giurisdizionale

1. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.

2. Per la trattazione del ricorso nel merito i termini di cui agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà.

Art. 9.

Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 1° dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero, resa da due persone incensurate aventi la cittadinanza italiana, ovvero provenienti dallo stesso Stato dell'interessato e regolar-

mente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione è punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale, ma le pene sono raddoppiate; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15

3. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinate alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'università o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso dà facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, nonché delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento può essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato.

4. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facoltà di costituire società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.

6. Non è assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.

7. I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 7, non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi.

9. I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti all'unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

10. Per i fini di cui al comma 9, il Fondo sanitario nazionale è incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato

1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 1° dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno possono essere iscritti nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e possono essere autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno 120 ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge

11 giugno 1971, n. 426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento degli obblighi scolastici.

4. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate e per l'eventuale prosecuzione dell'attività nel corso dell'anno predetto, salvo che si tratti di attività espressamente vietate dalla legge o comunque concernenti armi, munizioni ed esplosivi.

Art. 11.

Pubblicità

1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Assunzione di duecento assistenti sociali

1. Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di duecento assistenti sociali da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

2. Il concorso è effettuato per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.

3. Le dotazione organiche delle qualifiche funzionali e dei profili funzionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1987, sono rideterminate compensando l'aumento di duecento posti per assistenti sociali con la corrispondente riduzione di posti in profili professionali di pari qualifica.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego, l'assunzione in servizio per l'anno 1990 del personale di cui al comma 1 può essere effettuata nel limite dei posti resisi vacanti dal 1° gennaio 1989 e non ancora coperti, con riferimento alle dotazioni organiche complessive della corrispondente qualifica funzionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0493

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1989.

Sostituzione del commissario straordinario dell'unità sanitaria locale Torino IV.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1989 con il quale è stato disposto lo scioglimento del comitato di gestione della U.S.S.L. Torino IV di Torino e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente nella persona dell'arch. Ermanno Bonifetto;

Considerato che a causa del decesso del predetto commissario si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Claudio Pipitone è nominato commissario straordinario della U.S.S.L. Torino IV di Torino in sostituzione dell'arch. Ermanno Bonifetto, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

89A5935

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 dicembre 1989.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per l'anno 1990, per le spese del suo funzionamento ed il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1990-91.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 24 novembre 1989 con la quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1990, per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1990-91;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 24 novembre 1989 del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti — allegata al presente decreto — che determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1990, per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1990-91.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1989

Il Ministro: VASSALLI

ORDINE DEI GIORNALISTI

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, riunito il 24 novembre 1989:

visto l'art. 20, commi *f)* e *g)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni,

considerato che a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno;

Delibera:

a) le quote annuali dovute al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per l'anno 1990 per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali sono fissate nella misura di L. 50.000;

b) il limite massimo delle quote annuali per il biennio 1990-91 dovuto ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e nell'elenco speciale è fissato nella misura di L. 50.000;

c) le quote di cui ai precedenti commi sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera;

d) sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 5% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Il presidente: GUIDI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 69/1963 reca: «Ordinamento della professione di giornalista». L'art. 20 di detta legge, intitolato «Attribuzioni del Consiglio» così recita:

«Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

(*omissis*);

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti».

— Il D.P.R. n. 115/1965 approva il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista. L'art. 27 di tale decreto intitolato «Quote annuali Contributi» così recita:

«Il Consiglio nazionale dell'ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.

Con le modalità di cui al comma precedente, il consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere e dei certificati e per le altre prestazioni».

89A5948

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 dicembre 1989.

Modificazione all'art. 6 del decreto ministeriale 28 agosto 1981 sull'utilizzazione a bordo di trasmettitori radiotelefonici a banda laterale unica ad onde ettometriche con tolleranza di frequenza peggiore di 40 Hz.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 319 e 354 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos 1973) ratificata, e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Londra 1974), ratificata e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto il decreto interministeriale 28 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 dell'8 ottobre 1981;

Riconosciuta l'opportunità di accordare una proroga sull'utilizzazione di trasmettitori radiotelefonici a banda laterale unica ad onde ettometriche con tolleranza di frequenza peggiore di 40 Hz;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto interministeriale 28 agosto 1981 è modificato come segue:

A partire dal 1° gennaio 1991 non è più consentita l'utilizzazione a bordo di trasmettitori radiotelefonici a banda laterale unica ad onde ettometriche con tolleranza di frequenza peggiore di 40 Hz.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

89A5951

DECRETO 27 dicembre 1989.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e per la ricezione in bianco e nero ed a colori delle trasmissioni televisive.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto l'art. 22 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge con la legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 31 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1977, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1980;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, recante nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1987;

Verificata, di concerto con il Ministero del tesoro, la congruità dei canoni di abbonamento, che, unitamente ai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva ed alle altre entrate consentite dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi;

Vista la deliberazione della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi n. 27 del 21 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura semestrale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, che possiedono apparecchi atti a ricevere in bianco e nero le trasmissioni, è stabilita in L. 56.850.

2. Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi, atti od adattabili alla ricezione in bianco e nero delle trasmissioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 57.060 comprensiva del canone e del sovrapprezzo, come risulta nella annessa tabella 1.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati di cui all'art. 1 di corrispondere la quota semestrale di L. 57.060 in due rate trimestrali di L. 29.675.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel qual caso essi fruiranno di una riduzione di L. 2.285 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 111.835.

Art. 3.

1. La misura semestrale del canone suppletivo dovuto dagli abbonati ordinari alle diffusioni televisive, che possiedono apparecchi atti a ricevere a colori i programmi, è stabilita in L. 490.

2. Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi, atti od adattabili alla ricezione a colori delle diffusioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 57.550 comprensiva del canone base, del sovrapprezzo e del canone suppletivo, come risulta nell'annessa tabella 2.

Art. 4.

1. È data facoltà agli abbonati di cui all'articolo 3 di corrispondere la quota semestrale di L. 57.550 in due rate trimestrali di L. 29.925.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di L. 2.300 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 112.800.

Art. 5.

1. Gli abbonati ordinari alle radioaudizioni, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione in bianco e nero delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 3 allegata al presente decreto.

2. Gli abbonati ordinari alle radioaudizioni, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione a colori delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 4 allegata al presente decreto.

3. Gli abbonati ordinari alle diffusioni televisive in bianco e nero, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione a colori delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 5 allegata al presente decreto.

4. Coloro che non sono muniti dall'abbonamento ordinario alle radioaudizioni e che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive in bianco e nero ovvero a colori, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante, rispettivamente, dalle annesse tabelle 6 e 7.

Art. 6.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi, di televisori in bianco e nero od a colori risulta dalle tabelle 8 e 9 allegate al presente decreto.

Art. 7.

1. Per l'uso privato di apparecchi radiofonici e televisivi in bianco e nero od a colori a bordo di automezzi o di autoscafi, la misura del canone complessivo, dovuto a norma della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, è indicata nelle annesse tabelle dal n. 10 al n. 17.

Art. 8.

1. Rimane invariata la misura dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni fissata dal decreto ministeriale 12 luglio 1948, citato nelle premesse, per l'uso in casa di abitazione di apparecchi radioriceventi.

Art. 9.

1. Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1989

Il Ministro: MAMMÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1989
Registro n. 55 Poste, foglio n. 1

1. — TABELLA DEI CANONI E DELLE RATE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO PER USO PRIVATO

Forma di pagamento	Canone	Sovrapprezzo	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Aumento di 1/25 della trimestralità	Totale
Annuale	420	113.700	− 2.285	—	111.835
Semestrale	210	56.850	—	—	57.60
Trimestrale	105	28.425	—	+ 1.145	29.675

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

2. — TABELLA DEI CANONI E DELLE RATE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE A COLORI PER USO PRIVATO

Forma di pagamento	Canone	Sovrapprezzo	Canone suppletivo	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Aumento di 1/25 della trimestralità	Totale
Annuale	420	113.700	980	− 2.300	—	112.800
Semestrale	210	56.850	490	—	—	57.550
Trimestrale	105	28.425	245	—	+ 1.150	29.925

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

3. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLE RADIOAUDIZIONI CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE IN BIANCO E NERO.

3-*A)* PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE

Periodo	Importi dovuti come da tabella «6-*A*»	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	57.060	1.250	55.810
Febbraio-giugno	47.550	1.050	46.500
Marzo-giugno	38.040	840	37.200
Aprile-giugno	28.530	630	27.900
Maggio-giugno	19.020	420	18.600
Giugno	9.510	210	9.300
Luglio-dicembre	57.060	1.250	55.810
Agosto-dicembre	47.550	1.050	46.500
Settembre-dicembre	38.040	840	37.200
Ottobre-dicembre	28.530	630	27.900
Novembre-dicembre	19.020	420	18.600
Dicembre	9.510	210	9.300

3-*B)* PAGAMENTO ANNUALE

Periodo	Importi dovuti coma da tabella «6-*B*»	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	111.835	2.450	109.385
Febbraio-dicembre	101.610	2.300	102.310
Marzo-dicembre	95.100	2.090	93.010
Aprile-dicembre	85.590	1.880	83.710
Maggio-dicembre	76.080	1.670	74.410
Giugno-dicembre	66.570	1.460	65.110

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

4. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLE RADIOAUDIZIONI CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI.

4-*A)* PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE

Periodo	Importi dovuti come da tabella «7-*A*»	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	57.550	1.250	56.300
Febbraio-giugno	47.960	1.050	46.910
Marzo-giugno	38.370	840	37.530
Aprile-giugno	28.775	630	28.145
Maggio-giugno	19.185	420	18.765
Giugno	9.595	210	9.385
Luglio-dicembre	57.550	1.250	56.300
Agosto-dicembre	47.960	1.050	46.910
Settembre-dicembre	38.370	840	37.530
Ottobre-dicembre	28.775	630	28.145
Novembre-dicembre	19.185	420	18.765
Dicembre	9.595	210	9.385

4-*B)* PAGAMENTO ANNUALE

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 7-*B* »	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	112.800	2.450	110.350
Febbraio-dicembre	105.510	2.300	103.210
Marzo-dicembre	95.920	2.090	93.830
Aprile-dicembre	86.325	1.880	84.445
Maggio-dicembre	76.735	1.670	75.065
Giugno-dicembre	67.145	1.460	65.685

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

5. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLA TELEVISIONE I BIANCO E NERO CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCH ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI.

5-*A)* PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 7-*A* »	Rateo del canone di abbonamento alla TV bianco e nero	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	57.550	57.060	490
Febbraio-giugno	47.960	47.550	410
Marzo-giugno	38.370	38.040	330
Aprile-giugno	28.775	28.530	245
Maggio-giugno	19.185	19.020	165
Giugno	9.595	9.510	85
Luglio-dicembre	57.550	57.060	490
Agosto-dicembre	47.960	47.550	410
Settembre-dicembre	38.370	38.040	330
Ottobre-dicembre	28.775	28.530	245
Novembre-dicembre	19.185	19.020	165
Dicembre	9.595	9.510	85

5-*B)* PAGAMENTO ANNUALE

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 7-*B* »	Rateo del canone di abbonamento alla TV bianco e nero	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	112.800	111.835	965
Febbraio-dicembre	105.510	104.610	900
Marzo-dicembre	95.920	95.100	820
Aprile-dicembre	86.325	85.590	735
Maggio-dicembre	76.735	76.080	655
Giugno-dicembre	67.145	66.570	575

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

6. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO PER USO PRIVATO

6-A) NUOVO ABBONAMENTO A PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio	gennaio-giugno	210	56.850	57.060
Febbraio	febbraio-giugno	175	47.375	47.550
Marzo	marzo-giugno	140	37.900	38.040
Aprile	aprile-giugno	105	28.425	28.530
Maggio	maggio-giugno	70	18.950	19.020
Giugno	giugno	35	9.475	9.510
Luglio	luglio-dicembre	210	56.850	57.060
Agosto	agosto-dicembre	175	47.375	47.550
Settembre	settembre-dicembre	140	37.900	38.040
Ottobre	ottobre-dicembre	105	28.425	28.530
Novembre	novembre-dicembre	70	18.950	19.020
Dicembre	dicembre	35	9.475	9.510

6-B) NUOVO ABBONAMENTO CONTRATTO NEL PRIMO SEMESTRE CON VERSAMENTO ANTICIPATO PER IL SECONDO SEMESTRE DI UN IMPORTO PARI ALLA PRIMA SEMESTRALITÀ

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo	Totale	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Totale
Gennaio	gennaio-dicembre	420	113.700	114.120	− 2.285	111.835
Febbraio	febbraio-dicembre	385	104.225	104.610	—	104.610
Marzo	marzo-dicembre	350	94.750	95.100	—	95.100
Aprile	aprile-dicembre	315	85.275	85.590	—	85.590
Maggio	maggio-dicembre	280	75.800	76.080	—	76.080
Giugno	giugno-dicembre	245	66.325	66.570	—	66.570

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

7. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE A COLORI PER USO PRIVATO

7-A) NUOVO ABBONAMENTO A PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale
Gennaio	gennaio-giugno	210	57.340	57.550
Febbraio	febbraio-giugno	175	47.785	47.960
Marzo	marzo-giugno	140	38.230	38.370
Aprile	aprile-giugno	105	28.670	28.775
Maggio	maggio-giugno	70	19.115	19.185
Giugno	giugno	35	9.560	9.595
Luglio	luglio-dicembre	210	57.340	57.550
Agosto	agosto-dicembre	175	47.785	47.960
Settembre	settembre-dicembre	140	38.230	38.370
Ottobre	ottobre-dicembre	105	28.670	28.775
Novembre	novembre-dicembre	70	19.115	19.185
Dicembre	dicembre	35	9.560	9.595

7-B) NUOVO ABBONAMENTO CONTRATTO NEL PRIMO SEMESTRE CON VERSAMENTO ANTICIPATO PER IL SECONDO SEMESTRE DI UN IMPORTO PARI ALLA PRIMA SEMESTRALITÀ

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Totale
Gennaio	gennaio-dicembre	420	114.680	115.100	− 2.300	112.800
Febbraio	febbraio-dicembre	385	105.125	105.510	—	105.510
Marzo	marzo-dicembre	350	95.570	95.920	—	95.920
Aprile	aprile-dicembre	315	86.010	86.325	—	86.325
Maggio	maggio-dicembre	280	76.455	76.735	—	76.735
Giugno	giugno-dicembre	245	66.900	67.145	—	67.145

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

8. — TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE IN BIANCO E NERO) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

CATEGORIA	Per la ricezione delle sole diffusioni radiofoniche Importo annuo	Conguaglio annuale per la televisione in bianco e nero	Canone complessivo per la TV in bianco e nero		
			Importo annuale	Rata semestrale	Rata trimestrale
1) *Canoni base:*					
a) alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso	27.000	302.000	329.000	167.860	87.290
b) alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	21.000	235.000	256.000	130.615	67.920
c) ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	18.000	146.500	164.500	83.930	43.645
2) *Canoni supplementari per visioni multiple (oltre al canone base secondo tariffa):*					
a) per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettere *a)* e *b)*	6.000	49.000	55.000	28.065	14.595
b) per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettera *c)*	3.000	24.500	27.500	14.035	7.300

CATEGORIA	Canone base		Maggiorazione per posto a disposizione del pubblico	Canone supplementare (oltre il canone base)	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione o spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione o spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche di categoria extra	329.000	329.000	720	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 1ª categoria	329.000	329.000	540	5% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 2ª categoria	329.000	329.000	360	4% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3ª categoria	329.000	329.000	180	3% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 4ª e 5ª categoria, teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	256.000	256.000	90	2% »	10% »

N.B. — Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al solo servizio di radiofonia che entrano in posse di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla sola radiofo

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

9. — TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE A COLORI PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

CATEGORIA	Canone complessivo per la TV a colori			Conguaglio annuale da parte degli abbonati a	
	Importo annuale	Rata semestrale	Rata trimestrale	Diffusioni radiofoniche	Diffusioni TV in bianco e nero
1) *Canoni base:*					
a) alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso	342.000	174.490	90.735	315.000	13.000
b) alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	263.000	134.185	69.780	242.000	7.000
c) ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	171.000	87.245	45.370	153.000	6.500
2) *Canoni supplementari per visioni multiple (oltre al canone base secondo tariffa):*					
a) per ogni stanza o locale, ecluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettere *a)* e *b)*	58.000	29.595	15.390	52.000	3.000
b) per ogni stanza o locale, ecluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettera *c)*	29.000	14.800	7.700	26.000	1.500

CATEGORIA	Canone base			Canone supplementare (oltre il canone base)	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione o spettacolo	Maggiorazione per posto a disposizione del pubblico	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione o spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche di categoria extra	342.000	342.000	760	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 1ª categoria	342.000	342.000	570	5% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 2ª categoria	342.000	342.000	380	4% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3ª categoria	342.000	342.000	190	3% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 4ª e 5ª categoria, teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	263.000	263.000	95	2% »	10% »

N.B. - Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al solo servizio di radiofonia che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, nonché per i conguagli da versarsi dagli abbonati alle diffusioni televisive in bianco e nero che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione a colori delle diffusioni televisive, viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla sola radiofonia.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

10. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	12.580	13.000
Febbraio-dicembre	385	11.780	12.165
Marzo-dicembre	350	10.710	11.060
Aprile-dicembre	315	9.640	9.955
Maggio-dicembre	280	8.570	8.850
Giugno-dicembre	245	7.500	7.745
Luglio-dicembre	210	6.425	6.635
Agosto-dicembre	175	5.355	5.530
Settembre-dicembre	140	4.285	4.425
Ottobre-dicembre	105	3.215	3.320
Novembre-dicembre	70	2.145	2.215
Dicembre	35	1.075	1.110

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

11. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
12 mesi	420	12.580	13.000
8 mesi	280	8.570	8.850
6 mesi	210	6.425	6.635
4 mesi	140	4.285	4.425

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone — che deve essere corrisposto per anno solare — sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

12. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI IN BIANCO E NERO INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	111.415	111.835
Febbraio-dicembre	385	104.225	104.610
Marzo-dicembre	350	94.750	95.100
Aprile-dicembre	315	85.275	85.590
Maggio-dicembre	280	75.800	76.080
Giugno-dicembre	245	66.325	66.570
Luglio-dicembre	210	56.850	57.060
Agosto-dicembre	175	47.375	47.550
Settembre-dicembre	140	37.900	38.040
Ottobre-dicembre	105	28.425	28.530
Novembre-dicembre	70	18.950	19.020
Dicembre	35	9.475	9.510

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

13. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI IN BIANCO E NERO INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
12 mesi	420	111.415	111.835
8 mesi	280	75.800	76.080
6 mesi	210	56.850	57.060
4 mesi	140	37.900	38.040

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone — che deve essere corrisposto per anno solare — sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

14. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DLLE DIFFUSIONI TELEVISIVE IN BIANCO E NERO A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (*).

Periodo	Importi dovuti come da tabella 12	Canone di abbonamento alle radioaudizioni come da tabella 10	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	111.835	13.000	98.835
Febbraio-dicembre	104.610	12.165	92.445
Marzo-dicembre	95.100	11.060	84.040
Aprile-dicembre	85.590	9.955	75.635
Maggio-dicembre	76.080	8.850	67.230
Giugno-dicembre	66.570	7.745	58.825
Luglio-dicembre	57.060	6.635	50.425
Agosto-dicembre	47.550	5.530	42.020
Settembre-dicembre	38.040	4.425	33.615
Ottobre-dicembre	28.530	3.320	25.210
Novembre-dicembre	19.020	2.215	16.805
Dicembre	9.510	1.110	8.400

(*) Per apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

15. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI A COLORI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale
Gennaio-dicembre	420	112.380	112.800
Febbraio-dicembre	385	105.125	105.510
Marzo-dicembre	350	95.570	95.920
Aprile-dicembre	315	86.010	86.325
Maggio-dicembre	280	76.455	76.735
Giugno-dicembre	245	66.900	67.145
Luglio-dicembre	210	57.340	57.550
Agosto-dicembre	175	47.785	47.960
Settembre-dicembre	140	38.230	38.370
Ottobre-dicembre	105	28.670	28.775
Novembre-dicembre	70	19.115	19.185
Dicembre	35	9.560	9.595

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

16. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI A COLORI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale
12 mesi	420	112.380	112.800
8 mesi	280	76.455	76.735
6 mesi	210	57.340	57.550
4 mesi	140	38.230	38.370

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone — che deve essere corrisposto per anno solare — sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

17. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI PER APPARECCHI DI RADIODIFFUSIONE (RADIOFONIA E TELEVISIONE) INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (*).

Periodo	Importi dovuti come da tabella 15	Differenza da corrispondere a conguaglio	
		dai già abbonati autoradio	dai già abbonati auto TV in bianco e nero
Gennaio-dicembre	112.800	99.800	965
Febbraio-dicembre	105.510	93.345	900
Marzo-dicembre	95.920	84.860	820
Aprile-dicembre	86.325	76.370	735
Maggio-dicembre	76.735	67.885	655
Giugno-dicembre	67.145	59.400	575
Luglio-dicembre	57.550	50.915	490
Agosto-dicembre	47.960	42.430	410
Settembre-dicembre	38.370	33.945	330
Ottobre-dicembre	28.775	25.455	245
Novembre-dicembre	19.185	16.970	165
Dicembre	9.595	8.485	85

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

89A5952

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1989.

Determinazione, per l'anno 1990, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di titoli obbligazionari ed è stato stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1989, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono stati sostituiti i commi 5 e 6 del dispositivo del decreto ministeriale sopra citato del 22 dicembre 1987, nel senso che la maggiorazione forfettaria viene fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,30 per cento;

Attesa la necessità di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1990;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5949

DECRETO 23 dicembre 1989.

Determinazione, per l'anno 1990, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1989, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato sostituito l'art. 5 del decreto ministeriale sopra citato dell'8 agosto 1986, nel senso che la maggiorazione forfettaria viene fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,25 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Attesa la necessità di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1990;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5950

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1989.

Proroga della data di adozione del modello della bolletta di accompagnamento per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, prevista dal decreto ministeriale 4 luglio 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1986, emanato in applicazione del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, con il quale sono state stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, ed è stata prevista l'istituzione di un'apposita bolletta di accompagnamento delle suddette sostanze;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1989, con il quale è stata istituita, con effetto dal 1° gennaio 1990, la suddetta bolletta di accompagnamento, inserita sotto il numero di 63 della serie «C» del modulario ufficiale del ramo dogane ed imposte indirette;

Considerato che per la stampa e la distribuzione in tutto il territorio nazionale di un numero di esemplari sufficienti a soddisfare le esigenze commerciali, sono richiesti tempi tecnici superiori a quelli previsti per l'adozione della predetta bolletta dal suddetto decreto ministeriale 4 luglio 1989;

Considerata altresì l'opportunità che la suddetta bolletta di accompagnamento venga predisposta oltre che in blocchetti per la compilazione manuale anche in moduli allestiti in continuo per la compilazione meccanizzata;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 1° gennaio 1990 stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale 4 luglio 1989, per l'entrata in vigore dell'obbligo della bolletta di accompagnamento Mod. «C/63» per la circolazione in tutto il territorio della Repubblica degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, è prorogato al 1° luglio 1990.

Art. 2.

La bolletta di accompagnamento di cui all'articolo precedente viene messa in distribuzione, oltre che in moduli predisposti per la scrittura a ricalco, anche in moduli continui meccanografici per la compilazione computerizzata.

I libri delle bollette di accompagnamento a moduli continui sono forniti verso pagamento dell'importo della fornitura che è stabilito dall'Amministrazione finanziaria, la quale ne fissa anche le modalità di versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5966

DECRETO 29 dicembre 1989.

Approvazione del modello IVA 38/B concernente il prospetto da allegare alla dichiarazione IVA 1989 con richiesta di rimborso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, con il quale sono stati modificati gli articoli 30 e 38-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, concernenti i rimborsi IVA;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1989 con il quale sono stati approvati i modelli delle dichiarazioni IVA per l'anno 1989;

Ravvisata la necessità che la dichiarazione con richiesta di rimborso venga integrata con i dati da cui risulti che il contribuente si trova nelle condizioni previste dal citato art. 3 del decreto-legge n. 414;

Considerata l'opportunità che i dati in parola vengano forniti in un apposito modello trattabile con procedure automatizzate;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello IVA 38/B «Prospetto da allegare alla dichiarazione IVA 1989 con richiesta di rimborso».

Sulle dichiarazioni annuali IVA con richiesta di rimborso deve essere barrata la «casella 3» della sezione «Allegati alla dichiarazione» e deve essere scritta, nell'apposito spazio dinanzi alla casella, la dicitura «Modello IVA 38/B».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

Mod. IVA 38/B

Copia per l'Ufficio

PROSPETTO DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE IVA 1989
CON RICHIESTA DI RIMBORSO

PARTITA IVA

Il sottoscritto ______

nella qualità di ______ ______

della società/ditta ______

con sede legale in ______ via/piazza ______

CHIEDE

il rimborso IVA di Lire [.000]

(Lire ______ (in lettere)

quale credito spettante per l'anno 1989.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 414, la sussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio della facoltà di richiedere il rimborso in quanto:

[A] l'aliquota media sugli acquisti e importazioni (al netto dei beni ammortizzabili), pari al [ ], [ ]%, é superiore a quella sulle operazioni di vendita (al netto dei beni ammortizzabili) pari al [ ], [ ]%

(NOTA: arrotondare la seconda cifra decimale all'unità più prossima)

[B] ha effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 del D.P.R. 633/72 per un ammontare di Lire [.000] superiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate

[C] l'imposta chiesta a rimborso si riferisce ad acquisti e/o importazioni di :

beni ammortizzabili per Lire [.000]

beni e servizi per studi e ricerche per Lire [.000]

[D] ha effettuato prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7 del D.P.R. 633/72 per un ammontare di Lire [.000]

[E] si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. 633/72

[F] ha cessato l'attività nel corso dell'anno

Data ______

Firma leggibile ______

Codice fiscale

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

Mod. IVA 38/B

Copia per il Contribuen

PROSPETTO DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE IVA 1989 CON RICHIESTA DI RIMBORSO

PARTITA IVA

Il sottoscritto ____________________

nella qualità di ____________________

della società/ditta ____________________

con sede legale in ____________ via/piazza ____________

CHIEDE

il rimborso IVA di Lire [.000]

(Lire ____________________
(in lettere)

quale credito spettante per l'anno 1989.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 414, la sussistenza dei presupposti di legge per l'eserciz della facoltà di richiedere il rimborso in quanto:

[A] l'aliquota media sugli acquisti e importazioni (al netto dei beni ammortizzabili), pari al ___,___ %, é superiore a quella sulle operazioni di vendita (al netto dei beni ammortizzabi pari al ___,___ %

(NOTA: arrotondare la seconda cifra decimale all'unità più prossima)

[B] ha effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 del D.P.R. 633/72 per ui ammontare di Lire [.000] superiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate

[C] l'imposta chiesta a rimborso si riferisce ad acquisti e/o importazioni di :

beni ammortizzabili per Lire [.00( ]

beni e servizi per studi e ricerche per Lire [.00!]

[D] ha effettuato prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7 del D.P.R. 633/72 per un ammontare di Lire [.00( ]

[E] si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. 633/72

[F] ha cessato l'attività nel corso dell'anno

89A5963

DECRETO 29 dicembre 1989.

Nuovi termini di pagamento delle tasse automobilistiche e di abbonamento autoradio dovute dal 1° gennaio e dal 1° febbraio 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985, concernente nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la disciplina degli abbonamenti all'autoradio;

Ritenuto che a seguito delle variazioni apportate alle tasse automobilistiche con la legge 27 novembre 1989, n. 384, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, e con il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, si rende necessario modificare, per esigenze gestionali, i termini di pagamento di tali tasse e dell'abbonamento all'autoradio, con scadenze al 31 gennaio e 28 febbraio 1990;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo;

Decreta:

In deroga alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1985, le tasse automobilistiche e l'abbonamento all'autoradio dovuti a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° febbraio 1990 devono essere corrisposti rispettivamente nel mese di febbraio e nel mese di marzo dello stesso anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5993

DECRETO 29 dicembre 1989.

Istituzione delle marche di concessione governativa per il pagamento della tassa sulle patenti di guida per l'anno 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il numero 115 della tariffa annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e il quarto comma della nota a margine al predetto n. 115 secondo il quale la tassa annuale sulle patenti di guida si riscuote a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità;

Visto il secondo comma dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384;

Ritenuta la necessità di istituire le marche per il pagamento della tassa dovuta per l'anno 1990 nei valori di L. 17.000 (diciassettemila) L. 18.000 (diciottomila) e L. 22.000 (ventiduemila);

Decreta:

Art. 1.

Le marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1990, sono stampate in calcografia ed offset a più colori, su carta bianca, lisciata, filigranata, in chiaro, nel formato carta millimetri 24 × 20 e nel formato stampa millimetri 21 × 17.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli.

La vignetta, comune a tutti e tre i valori, racchiusa in un filo di cornice, poggia sul lato lungo del formato ed è costituita dalle leggende «PATENTE DI GUIDA» e «CONCESSIONI GOVERNATIVE», dal valore espresso in cifre alla base della composizione e dall'anno di validità «1990», il tutto sovrimpresso ad un fondino di sicurezza riportante un cavallo alato stilizzato. Bozzettista ed incisore: Giuliano Bertossi della Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

I colori predominanti per i diversi valori sono i seguenti:

L. 17.000 colori predominanti: azzurro-viola;
L. 18.000 colori predominanti: rosso-bruno;
L. 22.000 colori predominanti: verde-nero.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5992

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 dicembre 1989.

Sospensione del provvedimento di esclusione di alcune specialità medicinali dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 1989, con il quale si è provveduto alla revisione anticipata del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, che ha confermato quanto disposto dal richiamato decreto ministeriale;

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanze emesse in data 11 dicembre 1989, accogliendo domande incidentali proposte dalle aziende interessate, ha sospeso, fino al 30 giugno 1990, l'efficacia del menzionato decreto ministeriale, limitatamente alla parte in cui prevede l'esclusione dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, delle seguenti specialità medicinali:

BIOFLORIN - *Bracco*
25 capsule

CODEX DNB - *S.K.F.*
24 capsule da 150 mg

COLIFAGINA - *ABC*
10 flaconcini orali 2,5 ml
tipo «S» 10 flaconcini orali 6,5 ml

COLOPTEN - *Scharper*
20 fiale orali 5 ml

ENTEROGERMINA - *Midy*
10 fialoidi 5 ml per uso orale;

Ritenuto opportuno, per evitare disparità di trattamento, estendere gli effetti delle richiamate ordinanze alle altre specialità medicinali aventi composizione analoga a quella dei prodotti oggetto delle proposte impugnative;

Visto il parere favorevole della commissione consultiva unica del farmaco, espresso nella seduta del 19 dicembre 1989;

Decreta:

Articolo unico

1. Fino al 30 giugno 1990, l'efficacia del decreto ministeriale 30 ottobre 1989, concernente la revisione anticipata del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1989, è sospesa limitatamente alla prevista esclusione dal predetto prontuario dal 31 dicembre 1989, delle seguenti confezioni di specialità medicinali:

DOMUVAR - *Medici Domus*
10 flaconcini orali da 5 ml

ERGOZIM LACTIS - *Corvi*
10 flaconcini orali da 5 ml

FERLACTIS - *Panthox & Burck*
10 flaconi orali 5 ml

FERMENTURTO - *Teknofarma*
6 flaconcini di liofilizzato uso orale per adulti
6 flaconcini di liofilizzato uso orale per bambini

INFLORAN - *Berna*
20 capsule da 0,25 g

LACTIPAN - *Ibi*
30 bustine di liofilizzato da 80 mg
30 capsule di liofilizzato da 80 mg

LIOBIFAR - *Lifepharma*
10 flaconcini orali liofilizzati da 5 ml

LISENTERAL - *Lisapharma*
12 flaconcini orali da 2,5 ml

VAXITIOL - *Bouty*
8 flaconcini orali da 10 ml per adulti
8 flaconcini orali da 3 ml per bambini.

2. Le confezioni di specialità medicinali relativamente alle quali il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha temporaneamente sospeso l'efficacia del decreto ministeriale 30 ottobre 1989 (BIOFLORIN - *Bracco*: 25 capsule, CODEX DNB - *S.K.F.*: 24 capsule da 150 mg; COLIFAGINA - *ABC*: 10 flaconcini orali 2,5 ml, tipo «S» 10 flaconcini orali 6,5 ml; COLOPTEN - *Scharper*: 20 fiale orali 5 ml; ENTEROGERMINA - *Midy*: 10 fialoidi 5 ml per uso orale) e le confezioni di specialità medicinali specificate al comma precedente restano incluse, fio al 30 giugno 1990, nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, fra i farmaci sottoposti alla quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40 per cento.

3. Il presente decreto, che ha effetto immediato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1989

Il Ministro: DE LORENZO

89A5962

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 12 dicembre 1989.

Approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. concernente la determinazione, per l'anno 1989, della entità della retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla stessa Monte Titoli S.p.a. per il servizio titoli. (Deliberazione n. 4410).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987 e successive modificazioni;

Vista la lettera del 31 ottobre 1989 con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato che nella seduta del 30 ottobre 1989 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di determinare, per l'anno 1989, nella misura del 91,5% la percentuale di retrocessione ai depositari delle commissioni incassate dalla Società stessa a carico di enti e società emittenti per il servizio titoli svolto per loro conto;

Visto altresì che con la stessa lettera la Monte Titoli S.p.a., ai sensi del punto 9.8.1, ultimo comma, del citato Regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, ha sottoposto detta deliberazione all'approvazione di questa commissione, d'intesa con la Banca d'Italia;

Vista la lettera in data 1° dicembre 1989, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

È approvata la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. che ha stabilito, per l'anno 1989, nella misura del 91,5% l'importo della retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla Monte Titoli stessa a carico degli emittenti per il servizio titoli loro fornito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.

Milano, addì 12 dicembre 1989

p. *Il presidente:* PAZZI

89A5944

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 190 relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è modificato come segue:

Art. 190.

3° Anno (indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri) (non si richiede l'attivazione) è soppresso e così sostituito:

3° Anno (indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri).

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: DOZZA

89A5956

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1989), **coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 1989, n. 410** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* a pag. 4), **recante: «Modifica della disciplina della custodia cautelare».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 settembre 1989, n. 317». Il D.L. n. 317/1989, di contenuto pressoché analogo, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1989).

Art. 1.

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 251 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 *(a)*, per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, l'articolo 272 *(b)* del codice abrogato è modificato come segue:

a) il numero 2) del quarto comma è sostituito dal seguente:

«2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;»;

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«La durata complessiva della custodia cautelare non può superare:

cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);

un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);

due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);

tre anni e tre mesi per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera *b)*, diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5);

sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).»;

c) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La durata della custodia cautelare *non può comunque superare un terzo del massimo della pena* temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.»;

d) nel nono comma le parole: «dei commi sesto e ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del comma ottavo».

(a) Il testo dell'art. 251 del D.Lgs. n. 271/1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) è il seguente:

«Art. 251 *(Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione)*. — 1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si trova in stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni del codice sui termini di durata della custodia stessa calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non può superare i termini previsti dalle norme del codice abrogato.

2. Le misure previste dall'art. 282 comma 1 del codice abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata in vigore del codice, sono revocate quando dalla loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari a quello indicato nell'art. 308 comma 1 del codice.

3. Se alla data di entrata in vigore del codice non è stata pronunciata l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero quella prevista dal comma 6 dell'art. 292 del codice abrogato, la cauzione è restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi eredi e i fidejussori sono liberati».

(b) L'art. 272 dell'abrogato codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 28 luglio 1984, n. 398, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 29 novembre 1985, n. 685 (nel testo di cui alla legge di conversione 27 gennaio 1986, n. 8), dall'art. 1 della legge 7 novembre 1986, n. 743, dagli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1987, n. 29, dagli articoli 32 e 33 della legge 5 agosto 1988, n. 330, e dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 272 *(Durata della custodia cautelare)*. — L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sottoindicati l'ordinanza di rinvio a giudizio non è stata depositata in cancelleria o non è stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non è stato emesso decreto di citazione a giudizio:

1) trenta giorni se per il reato per cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;

2) tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel numero precedente;

3) sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4);

4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 254:

a) *un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;*

b) *un anno se la legge prevede una pena minore.*

Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinché si proceda con l'istruzione formale.

L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) trenta giorni nei casi di cui al numero 1) del primo comma;

2) tre mesi nei casi di cui al numero 2) del primo comma;

3) sei mesi nei casi di cui al numero 3) del primo comma;

4) un anno nei casi di cui al numero 4), lettera *b)*, del primo comma;

*5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o a pena dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-*bis *del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.*

L'imputato deve essere altresì scarcerato:

1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del primo comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;

3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

La durata complessiva della custodia cautelare non può superare:
cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);
un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);
due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);
tre anni e tre mesi per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera b), *diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5);*
sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).

I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentire la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio. *I predetti termini rimangono altresì sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori.*

La durata della custodia cautelare non può comunque superare un terzo del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia ai sensi del comma ottavo.

Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'art. 253, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposta all'imputato una o più delle misure coercitive previste nell'art. 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze.

Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione è inconciliabile con le finalità per le quali essi sono stati imposti, ovvero se risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 292.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al primo comma [recte: decimo comma], *le disposizioni dell'art. 279, in quanto applicabili.*

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura».

Art. 2.

1. Agli effetti indicati nell'alinea dell'articolo 1, al quarto comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come modificato dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1987, n. 29 *(a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Di esse non si tiene conto ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare ai sensi del sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale.».

(a) Il testo dell'art. 7 della legge n. 398/1984 (Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria), come integrato dall'art. 5 della legge n. 29/1987 e dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 7. — I termini previsti dall'art. 272 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino ad un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'art. 263-*ter* del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato.

I termini previsti dall'art. 272 del codice di procedura penale possono essere altresì prorogati fino alla metà per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza motivata del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui al terzo comma, n. 5), del predetto articolo. L'istanza è comunicata al giudice e all'imputato.

Le proroghe di cui ai commi primo e terzo possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessità processuali. Di esse non si tiene conto ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare ai sensi del sesto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale.

Contro le ordinanze che decidono sulle istanze previste dai commi precedenti può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

89A5959

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 394ª seduta pubblica per giovedì 4 gennaio 1990, alle ore dodici e trenta, con il seguente

Ordine del giorno

Comunicazioni del Presidente.

89A5994

MINISTERO DEL TESORO

N. 248

Corso dei cambi del 27 dicembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1268,500	1268,500	—	1268,500	1268,500	1268,50	1266,990	1268,500	1268,500	—
E.C.U.	1513,750	1513,750	—	1513,750	1513,750	1513,75	1514 —	1513,750	1513,750	—
Marco tedesco	749,300	749,300	—	749,300	749,300	749,30	749,190	749,300	749,300	—
Franco francese	219,330	219,330	—	219,330	219,330	219,330	219,350	219,330	219,330	—
Lira sterlina	2065.050	2065,050	—	2065,050	2065,050	2065,05	2063,510	2065,050	2065,050	—
Fiorino olandese	663,900	663,900	—	663,900	663,900	663,90	664 —	663,900	663,900	—
Franco belga	35.628	35,628	—	35,628	35,628	35,62	35,632	35,628	35,628	—
Peseta spagnola	11,572	11,572	—	11,572	11,572	11,57	11,586	11,572	11,572	—
Corona danese	192,690	192.690	—	192,690	192.690	192,69	192,800	192,690	192,690	—
Lira irlandese	1975,300	1975,300	—	1975.300	1975,300	1975,30	1977,500	1975,300	1975,300	—
Dracma greca	8,080	8,080	—	8.080	8,080	8,08	8,090	8,080	8,080	—
Escudo portoghese	8,501	8.501	—	8.501	8.501	8,501	8,510	8,501	8,501	—
Dollaro canadese	1093,900	1093,900	—	1093,900	1093.900	1093,9	1094,500	1093,900	1093.900	—
Yen giapponese	8,929	8,929	—	8,929	8,929	8,929	8,937	8,929	8,929	—
Franco svizzero	828,240	828,240	—	828,240	828,240	828,24	829 —	828,240	828.240	—
Scellino austriaco	106,503	106,503	—	106.503	106,503	106,50	106,530	106,503	106,503	—
Corona norvegese	193,150	193,150	—	193,150	193,150	193,15	193,100	193,150	193,150	—
Corona svedese	205,130	205,130	—	205,130	205,130	205,13	205,300	205,130	205,130	—
Marco finlandese	314,800	314,800	—	314,800	314,800	314,80	315 —	314,800	314,800	—
Dollaro australiano	1014 —	1014 —	—	1014 —	1014 —	1014 —	1012 —	1014 —	1014 —	—

Media dei titoli del 27 dicembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,750
» 10% » » 1977-92	100,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	105.250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93.050
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,225
» » » 22- 6-1987/91	91,550
» » » 18- 3-1987/94	73,175
» » » 21- 4-1987/94	72,875
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93.125
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	98.500
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,300
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	94,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	89,975
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	99.075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	85,20
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	99,825
» » » » 18- 9-1985/90	99,675
» » » » 18-10-1985/90	99,775
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	100,175
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 18-12-1985/90	100,225
» » » » 1- 1-1984/91	101,400
» » » » 17- 1-1986/91	100,025
» » » » 1- 2-1984/91	101,150
» » » » 18- 2-1986/91	99,750
» » » » 1- 3-1984/91	100,375
» » » » 18- 3-1986/91	99,825

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,550
» » » »	1- 5-1984/91	100,625
» » » »	1- 6-1984/91	100,850
» » » »	1- 7-1984/91	100,600
» » » »	1- 8-1984/91	100,150
» » » »	1- 9-1984/91	100 —
» » » »	1-10-1984/91	100,150
» » » »	1-11-1984/91	100,200
» » » »	1-12-1984/91	100,300
» » » »	1- 1-1985/92	100,250
» » » »	1- 2-1985/92	99,775
» » » »	18- 4-1986/92	97,750
» » » »	19- 5-1986/92	97,575
» » » »	20- 7-1987/92	97,875
» » » »	19- 8-1987/92	98,350
» » » »	1-11-1987/92	98,425
» » » »	1-12-1987/92	98,300
» » » »	1- 1-1988/93	97,575
» » » »	1- 2-1988/93	97,325
» » » »	1- 3-1988/93	97,100
» » » »	1- 4-1988/93	97 —
» » » »	1- 5-1988/93	98,300
» » » »	1- 6-1988/93	99,100
» » » »	18- 6-1986/93	95,900
» » » »	1- 7-1988/93	98,775
» » » »	17- 7-1986/93	96,075
» » » »	1- 8-1988/93	98,425
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	1- 9-1988/93	97,725
» » » »	18- 9-1986/93	95,500
» » » »	1-10-1988/93	97,975
» » » »	20-10-1986/93	96,500
» » » »	1-11-1988/93	98,450
» » » »	18-11-1986/93	96,950
» » » »	19-12-1986/93	96,875
» » » »	1- 1-1989/94	98,200
» » » »	1- 2-1989/94	97,750
» » » »	1- 3-1989/94	97,500
» » » »	15- 3-1989/94	96,875
» » » »	1- 4-1989/94	97,500
» » » »	1-10-1987/94	98,250
» » » »	1- 2-1985/95	96,775
» » » »	1- 3-1985/95	93,500
» » » »	1- 4-1985/95	93,450
» » » »	1- 5-1985/95	93,425
» » » »	1- 6-1985/95	93,475
» » » »	1- 7-1985/95	94,825
» » » »	1- 8-1985/95	93,775
» » » »	1- 9-1985/95	93,550
» » » »	1-10-1985/95	94,300
» » » »	1-11-1985/95	95,075
» » » »	1-12-1985/95	95,550
» » » »	1- 1-1986/96	95,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,550
» » » »	1- 2-1986/96	94,850
» » » »	1- 3-1986/96	94,175
» » » »	1- 4-1986/96	93,400
» » » »	1- 5-1986/96	93,550
» » » »	1- 6-1986/96	93,900
» » » »	1- 7-1986/96	94,125
» » » »	1- 8-1986/96	93,175
» » » »	1- 9-1986/96	93,375
» » » »	1-10-1986/96	93,225
» » » »	1-11-1986/96	93,425
» » » »	1-12-1986/96	94,125
» » » »	1- 1-1987/97	93,675
» » » »	1- 2-1987/97	93,300
» » » »	18- 2-1987/97	93,125
» » » »	1- 3-1987/97	93,200
» » » »	1- 4-1987/97	92,750
» » » »	1- 5-1987/97	93,100
» » » »	1- 6-1987/97	93,600
» » » »	1- 7-1987/97	93,150
» » » »	1- 8-1987/97	92,975
» » » »	1- 9-1987/97	96,975

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,775
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,950
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,550
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,275
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,325
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,425
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,150
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,325
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,150
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,275
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,275
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,475
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,125
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,725
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,125
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,550
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,125
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,425
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,950
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,200
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,275
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,150
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,950
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,100
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,900
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,450
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,900
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,875
» » »	9,25%	1-10-1990	97,825
» » »	11,50%	1-10-1990	99,275
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,825
» » »	9,25%	1-11-1990	97,825
» » »	9,25%	1-12-1990	97,975
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,450
» » »	11,50%	1-11-1991	97,225
» » »	11,50%	1-12-1991	97,725
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,550
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,025
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,825
» » »	9,15%	1- 3-1992	95,950
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,825
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,575
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,200
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,800
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,600
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,400
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,300
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,550
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,550
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,125
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,575
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,800
» » »	12,50%	1-10-1992	97,750
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,750
» » »	12,50%	1-11-1993	96,950
» » »	12,50%	17-11-1993	96,950
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,775

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,800
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,650
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,025
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,700
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94 —
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,025
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,250
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,050
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,750
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,050
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,750
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,425
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	87,625
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,900
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,050
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M27129

N. 249

Corso dei cambi del 28 dicembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1259,750	1259,750	1259,80	1259,750	1259,750	1259,75	1259,500	1259,750	1259,750	—
E.C.U.	1511,700	1511,700	1513 —	1511,700	1511,700	1511,70	1512,500	1511,700	1511,700	—
Marco tedesco	749,750	749,750	750,75	749,750	749,750	749,75	749,750	749,750	749,750	—
Franco francese	219,400	219,400	219,25	219,400	219,400	219,400	219,400	219,400	219,400	—
Lira sterlina	2044 —	2044 —	2045 —	2044 —	2044 —	2044 —	2043 —	2044 —	2044 —	—
Fiorino olandese	664,180	664,180	664 —	664,180	664,180	664,180	663,800	664,180	664,180	—
Franco belga	35,659	35,659	35,75	35,659	35,59	35,59	35,650	35,659	35,659	—
Peseta spagnola	11,595	11,595	11,62	11,595	11,595	11,595	11,596	11,595	11,595	—
Corona danese	192,750	192,750	192,75	192,750	192,750	192,75	192,750	192,750	192,750	—
Lira irlandese	1975,300	1975,300	1975 —	1975,300	1975,300	1975,30	1974,500	1975,300	1975,300	—
Dracma greca	8,100	8,100	8,10	8,100	8,100	8,10	8,070	8,100	8,100	—
Escudo portoghese	8,470	8,470	8,50	8,470	8,470	8,470	8,480	8,470	8,470	—
Dollaro canadese	1087,500	1087,500	1088 —	1087,500	1087,500	1087,50	1087,250	1087,500	1087,500	—
Yen giapponese	8,870	8,870	8,85	8,870	8,870	8,870	8,867	8,870	8,870	—
Franco svizzero	823,250	823,250	825,50	823,250	823,250	823,250	824,010	823,250	823,250	—
Scellino austriaco	106,508	106,508	106,70	106,508	106,508	106,508	106,560	106,508	106,508	—
Corona norvegese	192,250	192,250	192,50	192,250	192,250	192,25	192,450	192,250	192,250	—
Corona svedese	203,700	203,700	204 —	203,700	203,700	203,70	204,120	203,700	203,700	—
Marco finlandese	313,500	313,500	314 —	313,500	313,500	313,50	312,750	313,500	313,500	—
Dollaro australiano	1014 —	1014 —	1014 —	1014 —	1014 —	1014 —	1003 —	1014 —	1014 —	—

Media dei titoli del 28 dicembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,300
» 10% » » 1977-92	100,725
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,800
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,500
» » » 22- 6-1987/91	91,575
» » » 18- 3-1987/94	73,725
» » » 21- 4-1987/94	72,950
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,100
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,325
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	85,300
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,900
» » » » 18- 9-1985/90	99,675
» » » » 18-10-1985/90	99,900
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	100,225
» » » » 1-12-1983/90	101,450
» » » » 18-12-1985/90	100,275
» » » » 1- 1-1984/91	101,550
» » » » 17- 1-1986/91	99,850
» » » » 1- 2-1984/91	101,300
» » » » 18- 2-1986/91	99,850
» » » » 1- 3-1984/91	100,400
» » » » 18- 3-1986/91	99,600

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,575
» » » »	1- 5-1984/91	100,600
» » » »	1- 6-1984/91	100,825
» » » »	1- 7-1984/91	100,625
» » » »	1- 8-1984/91	100,250
» » » »	1- 9-1984/91	100,050
» » » »	1-10-1984/91	100,250
» » » »	1-11-1984/91	100,250
» » » »	1-12-1984/91	100,300
» » » »	1- 1-1985/92	100,050
» » » »	1- 2-1985/92	100 —
» » » »	18- 4-1986/92	97,800
» » » »	19- 5-1986/92	97,550
» » » »	20- 7-1987/92	97,850
» » » »	19- 8-1987/92	98,325
» » » »	1-11-1987/92	98,500
» » » »	1-12-1987/92	98,400
» » » »	1- 1-1988/93	97,625
» » » »	1- 2-1988/93	97,300
» » » »	1- 3-1988/93	97,050
» » » »	1- 4-1988/93	97,050
» » » »	1- 5-1988/93	98,325
» » » »	1- 6-1988/93	99,250
» » » »	18- 6-1986/93	95,950
» » » »	1- 7-1988/93	99,050
» » » »	17- 7-1986/93	96,125
» » » »	1- 8-1988/93	98,475
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	1- 9-1988/93	97,825
» » » »	18- 9-1986/93	95,475
» » » »	1-10-1988/93	97,925
» » » »	20-10-1986/93	96,475
» » » »	1-11-1988/93	98,725
» » » »	18-11-1986/93	96,925
» » » »	19-12-1986/93	96,875
» » » »	1- 1-1989/94	98,300
» » » »	1- 2-1989/94	98 —
» » » »	1- 3-1989/94	97,550
» » » »	15- 3-1989/94	96,850
» » » »	1- 4-1989/94	97,400
» » » »	1-10-1987/94	98,225
» » » »	1- 2-1985/95	96,925
» » » »	1- 3-1985/95	93,525
» » » »	1- 4-1985/95	93,550
» » » »	1- 5-1985/95	93,475
» » » »	1- 6-1985/95	93,525
» » » »	1- 7-1985/95	94,825
» » » »	1- 8-1985/95	94 —
» » » »	1- 9-1985/95	93,575
» » » »	1-10-1985/95	94,550
» » » »	1-11-1985/95	95,100
» » » »	1-12-1985/95	95,550
» » » »	1- 1-1986/96	95,700
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,400
» » » »	1- 2-1986/96	95 —
» » » »	1- 3-1986/96	94,300
» » » »	1- 4-1986/96	93,575
» » » »	1- 5-1986/96	93,500
» » » »	1- 6-1986/96	93,975
» » » »	1- 7-1986/96	94 —
» » » »	1- 8-1986/96	93,225
» » » »	1- 9-1986/96	93,375
» » » »	1-10-1986/96	93,225
» » » »	1-11-1986/96	93,550
» » » »	1-12 1986/96	94,350
» » » »	1- 1-1987/97	93,750
» » » »	1- 2-1987/97	93,300
» » » »	18- 2-1987/97	93,200
» » » »	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	92,750
» » » »	1- 5-1987/97	93,075
» » » »	1- 6-1987/97	93,575
» » » »	1- 7-1987/97	93,300
» » » »	1- 8-1987/97	92,950
» » » »	1- 9-1987/97	96,950

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,875
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,925
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,575
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,275
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,300
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,425
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,100
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,350
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,200
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,300
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,350
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,425
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,250
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,725
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,250
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,550
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,125
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,425
» » »	10,50%	16- 6-1990	99 —
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,100
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,325
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,125
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,050
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,050
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,900
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,475
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,900
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,900
» » »	9,25%	1-10-1990	97,875
» » »	11,50%	1-10-1990	99,300
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,875
» » »	9,25%	1-11-1990	97,900
» » »	9,25%	1-12-1990	98,150
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,750
» » »	11,50%	1-11-1991	97,500
» » »	11,50%	1-12-1991	98,050
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,750
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,250
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,075
» » »	9,15%	1- 3-1992	95,700
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,450
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,750
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,100
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,825
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,575
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,500
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,400
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,475
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,475
» » »	9,15%	1- 6-1992	94 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,025
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,975
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,575
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,825
» » »	12,50%	1-10-1992	97,875
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,975
» » »	12,50%	1-11-1993	96,950
» » »	12,50%	17-11-1993	96,925
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,575

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,800
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,550
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,975
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,450
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,350
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,950
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,950
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,700
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,550
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,750
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,800
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,825
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,475
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	87,825
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,825
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,950
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M28129

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto-legge che ha variato le aliquote fiscali, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 19 dicembre 1989 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto-legge citato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	256
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	909
Gasolio agricoltura	»	350
Petrolio agricoltura	»	339
Gasolio pesca e piccola marina	»	321
Petrolio pesca e piccola marina	»	311

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	880	883	886	889	892
Petrolio (*)	»	728	731	734	737	740
Olio comb.le fluido	L./kg	513	516	519	522	525

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L. lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L. kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A5988

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*